

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE LA ZATTERA -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRADO GO VIA MONFALCONE 10

Numero REA: GO - 204117

Codice fiscale: 01196970311

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2022 - Statuto completo	2
--	---



LUCIANO PERRI
NOTAIO

Via Pierluigi da Palestrina 4, Trieste
Tel. 040 761132 - Fax 040 3472120
E-mail studio@notaio.lucianoperri.it

Allegato "A" al N. 9543 di Rep./N. 7613 di Racc.

STATUTO

della "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA ZATTERA – impresa sociale"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE - È costituita con sede nel Comune di Grado (GO), la società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA ZATTERA – impresa sociale".

La cooperativa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici in Italia e all'estero con delibera dell'organo amministrativo.

ART. 2 - DURATA - La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria o anticipatamente sciolta a norma di legge.

ART. 3 - NORME APPLICABILI - Alla cooperativa si applicano le disposizioni dello statuto, del regolamento interno, le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative e di impresa sociale nonché le disposizioni previste dal Capo V, Titolo V del codice civile in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni nonché del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, relativa al Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO - La cooperativa, in quanto cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e per l'efficace realizzazione di tale scopo, considerate le necessità dei sottoindicati ambiti di intervento, la Cooperativa si propone di seguire le persone in tutte le loro fasi di integrazione nella comunità locale per mezzo dell'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili, attraverso:

1. lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, le altre persone a rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali o dagli organi giudiziari e dal resto della compagine sociale, assolvendo dunque alla funzione sociale di difesa dell'occupazione (lett. b) art. 1 L. 381/1991);

2. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (lett. a) art. 1 L. 381/91);
considerando per l'effettivo raggiungimento degli scopi perseguiti, necessario il collegamento funzionale fra le attività di tipo b) e di tipo a) di cui all'art. 1 della Legge 381/91, nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, con la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate di tipo b) e di tipo a) ai fini della corretta applicazione della vigente normativa.

La cooperativa si propone pertanto:

- di ottenere tramite la gestione in forma cooperativa continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci; —

- di favorire la formazione professionale di tutti i soci mediante corsi, lezioni o qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo all'apprendimento e all'aggiornamento della professione;

- promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci;

- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione sociale e con finalità mutualistiche;

- di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112. nonché del D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, potrà istituire ed avvalersi di specifici comitati tecnici consultivi; potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

I lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, siano essi soci o non soci, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa, escludendo dal computo i soci volontari.

I lavoratori svantaggiati devono, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti terzi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana vigente.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile e rispetta il principio di parità di trattamento dei soci cooperatori.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318 (disposizione di attuazione del Codice Civile).

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

ART. 5 - OGGETTO - Considerato lo scopo mutualistico indicato all'art. 4 del presente statuto, al fine di favorire le persone che abbiano difficoltà ad acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente, ad accedere e fruire dei diritti-opportunità "casa-istruzione-lavoro-socialità", la cooperativa sociale svolge le seguenti attività con riferimento a quanto indicato dalle lettere b) ed a) dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 381/1991, così come integrate e modificate dall'art. 17 del D.Lgs. 3.07.2017 n. 112 e dall'art. 6 del D.Lgs. 20.07.2018 n. 95:

- con riferimento alla lettera B dell'art. 1 comma 1 della Legge 381/1991 l'attività di:

1. assumere lavori di pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie di camerate, dormitori ed alloggi

collettivi, pulizie e riordino mense, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione e interventi per la difesa dell'ambiente, pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni, metropolitane, aeroporti e servizi di sgatteria per qualunque tipo di locale, sia esso ufficio, ambulatorio o altro, sia per conto di enti pubblici che privati;

2. assumere lavori di facchinaggio, manovalanza, manutenzioni edili, elettriche, stradali e meccaniche; progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali, lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali, progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti; installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; impianti di protezione antincendio, gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere; tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo; fornitura e posa in opera di sistemi di monitoraggio incendi boschivi;

3. assumere lavori di manovalanza, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento e manutenzione in genere con servizi di carpenteria e riparazioni su imbarcazioni e natanti; riparazione e manutenzione di cicli, motocicli, ciclomotori ed automezzi;

4. sviluppare attività di agricoltura sostenibile, bio-agricoltura, fattorie sociali, orti sociali, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante, giardinaggio nonché lavori affini ai predetti sia per conto di enti pubblici che privati;

5. gestione e fornitura di servizi a centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza, stabilimenti balneari ed in genere strutture turistico-ricettive;

6. gestione e manutenzione impianti esterni di illuminazione; costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;

7. costruzione e gestione parcheggi, autorimesse con servizio di lavaggio automezzi, manutenzione nei porti ed aeroporti;

8. organizzazione e gestione di concerti musicali, eventi culturali ed espositivi; organizzazione e gestione di agenzie viaggi e servizi turistici in genere, montaggio e smontaggio mostre, fiere ed esposizioni, con trasporti e traslochi di opere d'arte, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, incontri, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;

9. servizio di rilevazione generale delle utenze, lettura contatori gas, acqua, elettricità e telefono, distribuzione bollette e cartelli, agenzia di recapito, vuotatura e trasporto cassette postali e schede telefoniche, affissioni e riscossioni tributi per affissioni, rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi altro genere di tributo;

10. attività di legatoria, recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte, servizio di stampa "offset" e tipografia; servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche ed archivi; fornitura di riproduzioni e

recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;_____

11. gestione servizi di guardaroba, lavanderia, sartoria e piccoli lavori di manutenzione sartoriale su abiti, tessuti ed effetti piani, stireria e tintoria per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati e noleggio di biancheria piana;_____

12. servizi di vigilanza, portierato, guardiana, sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio;_____

13. attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime, seconde, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifiche il tutto nel rispetto della normativa vigente; attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale con spazzamento di rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili, il tutto nel rispetto della normativa vigente;_____

14. assumere la gestione di mense e servizi di confezionamento pasti e di ogni altro servizio di ristorazione, gestione di spacci, "self-service", ristoranti, cucine, mense, "bar", pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, ostelli, villaggi turistici, centri di ospitalità, centri termali e/o turistici, per conto di enti pubblici e privati; esercizi di caffè, "snack bar", "ristoranti free-flow" e alla carta, gastronomie, centri di preparazione e confezionamento pasti, servizi di "catering", servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;_____

15. trasporto merci per conto terzi e traslochi con montaggio e smontaggio mobili, trasporto combinato, trasporto unimodale e intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta, interscambio e distribuzione; gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti; trasporto di persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva; gestione di linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;_____

16. servizi di movimentazione merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti, autostazioni e stazioni ferroviarie; gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini; gestione di magazzini anche a temperature controllate, di centri di smistamento, distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita; nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci; realizzazione di reti logistiche a servizio di industrie; commercio e servizi e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti; assunzione e gestione di terziazioni globali dei servizi a monte e a valle della produzione;_____

17. svolgere attività artigianali che consentano la realizzazione o il recupero di oggetti finalizzati alla vendita;_____

18. svolgere tutte le attività affini, complementari, connesse ed accessorie a quelle sopra menzionate;_____

19. organizzare e gestire qualsiasi attività, anche di turismo accessibile, che, attraverso progetti di interesse generale ispirati ai principi di sostenibilità, assistenza e solidarietà, favoriscano il reinserimento sociale ed i processi di riabilitazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 dello statuto;_____

19. attuare corsi di formazione professionale e studio aperti non solo alla compagine sociale ma anche a coloro che aspirano a farne parte;_____

20. la cooperativa inoltre si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;_____

- con riferimento alla lettera A dell'art. 1 comma 1 della Legge 381/1991 così come

integrato e modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 3.07.2017 n. 112 e dall'art. 6 del D.Lgs. 20.07.2018 n. 95, ai fini di agevolare e supportare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate come sopra individuate, la Cooperativa, in via funzionale, si propone altresì di svolgere le seguenti attività nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni e delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;

- gestione di strutture alloggio e comunità di accoglienza anche in collaborazione e/o convenzione con gli enti locali, la regione, le associazioni assistenziali e di volontariato sociale;

- gestione di case - abitazione in proprietà mutuale, divisa o indivisa, in usufrutto, in contratto nominale d'affitto a favore delle persone che versano in situazione di svantaggio come sopra definite;

- prestazione di servizi di assistenza domiciliare, servizi sociali e socio-sanitari in genere a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

- gestione di attività e servizi educativi a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

- progettazione, promozione e gestione di attività volte alla valorizzazione del concetto di socialità/affettività, con la realizzazione di reti sociali, culturali, affettive e di auto - aiuto;

- progettazione, promozione e gestione di attività terapeutiche, educative, culturali, di formazione professionale e di inserimento lavorativo rivolte alle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

- gestione, in forma stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di servizi socio - sanitari di trasporto, accompagnamento e sostegno, anche con automezzi speciali, orientati ai bisogni di persone in situazione di svantaggio come sopra definite.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla

realizzazione degli scopi sociali. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 385/93, Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e loro successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra normativa tempo per tempo vigente potrà:

- compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliare di qualsiasi specie nonché operazioni finanziarie - non nei confronti del pubblico, ed in via non prevalente - (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito) e di "leasing" compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi ed anche nell'interesse di terzi;

- assumere - non nei confronti del pubblico, ed in via non prevalente - partecipazioni o cointeressenze in altre società di capitali od enti, consorzi e persone giuridiche, anche con la qualifica di impresa sociale, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio ai quali potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

- assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, anche aventi la qualifica di imprese sociali, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

- costituire o partecipare a consorzi, raggruppamenti o associazioni di imprese per la partecipazione a gare d'appalto, ad altri contratti pubblici e privati per l'assunzione di concessioni;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

- anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni, contratti di programma, accreditamento e/o atti di qualsiasi altra forma negoziale, purché finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate socie della cooperativa.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare alle disposizioni dell'art. 1 commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive integrazioni e modificazioni, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 6 - SOCI COOPERATORI - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. —

Le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e all'articolo 4 della Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, e loro successive modificazioni ed integrazioni, devono rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) di coloro che lavorano nella Cooperativa, con esclusione del numero degli eventuali Soci volontari. I lavoratori svantaggiati devono, compatibilmente al loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa.

I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Pertanto, anche per i soci volontari, la prestazione lavorativa, deve essere resa gratuitamente ed agli stessi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.

I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci (50%), vengono iscritti in una apposita sezione del Libro Soci.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Se il numero dei soci è inferiore a nove, tutti i soci debbono essere persone fisiche. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione, secondo criteri non discriminatori, deve essere coerente con lo scopo mutualistico, con l'attività economica svolta e con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

ARTICOLO 7 - SOCI SPECIALI - L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 18), anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice Civile come richiamato dal successivo articolo 10).

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12) del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14). Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 14) del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

ARTICOLO 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;

- c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; _____
d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; _____
e) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge; _____
f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; _____
g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 30) del presente statuto. _____

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: _____

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; _____
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; _____
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. _____

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo, su domanda dell'interessato. _____

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. _____

L'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. _____

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. _____

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. _____

Gli Amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. _____

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 7) - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile gli Amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. _____

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. _____

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL SOCIO - Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo: _____

- a) di versare con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: _____
- del capitale sottoscritto; _____
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; _____
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; _____
b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; _____
c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa; _____
d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di _____

scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'Organo Amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 19).

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso. Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'Organo Amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DEI SOCI - Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6) per i soci appartenenti nella categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Le eventuali spese per ispezione presso terzi sono a carico del socio richiedente.

ARTICOLO 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 12 - RECESSO DEL SOCIO - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. —

L'Organo Amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale. —

ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE - L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: —

a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente; —

b) previa intimazione dell'Organo Amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 9); —

c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; —

d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6), o che comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività in concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali; —

e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 30) del presente statuto; —

f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del Codice Civile, come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 10); —

g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa. —

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'Organo Amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'Organo Amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio. —

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli Amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione. —

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra. —

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può opporre opposizione innanzi al Tribunale. —

ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. —

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 13), lettere b), d) ed e),

oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del presente articolo, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 15 - MORTE DEL SOCIO - In caso di morte del socio, i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono. Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente articolo 14).

ARTICOLO 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa o i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del Codice Civile.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 17 - STRUMENTI FINANZIARI - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-

octies delle disp. att. trans. del Codice Civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 Codice Civile;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

ARTICOLO 18 - CONFERIMENTI (RAPPORTO MUTUALISTICO) E RISTORNI - Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare alle disposizioni di cui alla Legge 142/2001, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, nonché ogni altra forma. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.

La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione delle attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo della gestione mutualistica che sarà determinato al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità ed alla

quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del Codice Civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere. —
L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento. —

La ripartizione del ristorno tra i singoli soci cooperatori avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro): —

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; —
- la qualifica/professionalità; —
- l'eventuale stato di disagio o svantaggio; —
- i compensi erogati; —
- il tempo di permanenza nella società; —
- la tipologia del rapporto di lavoro; —
- la produttività. —

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio: —

a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta; —

b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del Codice Civile. —

TITOLO VI

QUOTE SOCIALI

ARTICOLO 19 - CAPITALE SOCIALE - Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 100,00 (cento virgola zero zero). —

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. —

I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti nonché nel caso di soci diversi dalle persone fisiche. —

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio. —

ARTICOLO 20 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE SOCIALI - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dell'Organo Amministrativo. —

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio. —

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'Organo Amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6). —

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la

relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30).

TITOLO VII

BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

ARTICOLO 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a norma dell'articolo 2513 del Codice Civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del Codice Civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del Codice Civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del Codice Civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'Organo Amministrativo ai sensi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali, dedotta la eventuale quota destinata ai ristorni, che dovrà avere luogo come segue:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;
- c) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
- d) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34);
- e) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17);
- f) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;
- g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato

all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 33).

TITOLO VIII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22 - DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- d) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEE - La convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata, presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché nell'ambito della regione Friuli - Venezia Giulia, mediante lettera raccomandata, anche a mano, telefax, posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Sono informati della riunione solo gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, che ciò hanno confermato a mezzo comunicazione scritta, trasmessa alla società anche a mezzo fax, telegramma, e-mail o altro mezzo idoneo. L'informazione agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, potrà intervenire con ogni mezzo

ritenuto idoneo, anche a mezzo telefono.

ARTICOLO 24 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere a), e) e g), del precedente articolo 22), per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 25 - VOTAZIONI - Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

ARTICOLO 26 - VOTO - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6) del presente statuto.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

ARTICOLO 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede altresì alla nomina di un Segretario, scelto anche tra i non soci.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 28 - AMMINISTRAZIONE - La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori possono essere sempre rieletti nei limiti di legge.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali

vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci Effettivi e Revisore, se nominati, a mezzo lettera, telefax o posta elettronica o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non Amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del Codice Civile.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega ricevuta.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 29 - ORGANO DI CONTROLLO - La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, monocratico o

collegiale, o un revisore, determinandone le competenze ed i poteri.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c..

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini un revisore questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato si applicano al revisore le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2010 e successive modifiche.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, salvo quanto previsto in materia di recesso ed esclusione agli articoli 12) e 13);

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti del diritto e del settore cooperativo e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste su ricorso della parte interessata. In difetto di designazione, entro 30 (trenta) giorni dall'istanza presentata, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D.Lgs. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi

dell'articolo 35, comma 2, del D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31 - SCIoglimento ANTICIPATO - Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile.

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 32 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE - In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 21, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 21);
- b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 33 - REGOLAMENTI - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti